

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 30 novembre 2000.**

Acquarone, Angelini, Bampo, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, De Tomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabbris, Fassino, Fei, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, La Macchia, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Maticena, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Saia, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Angelini, Bampo, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Chiappori, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, De Tomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabbris, Fassino, Fei, Gambale, Gastaldi, Giovanardi, Labate, Ladu, Lamacchia, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Maticena, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Penna, Pozza Tasca, Rebuffa, Rivera, Edo Rossi, Saia, Saonara, Saraca, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 29 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARRAS: « Disposizioni per favorire lo sviluppo economico della Regione Sardegna e della Regione Sicilia » (7467);

CANGEMI ed altri: « Disposizioni in materia di inquadramento nei ruoli dello Stato di particolari categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali » (7468);

FERRARI ed altri: « Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » (7469).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 29 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4447-4813-4832 — RODEGHIERO ed altri; CREMA ed altri; RUFFINO: « Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 4447, d'iniziativa dei senatori Monticone ed altri e n. 4832, d'iniziativa dei senatori Palombo ed altri*) (2792-3210-6604-B).

Sarà stampata e distribuita.

### **Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.**

Il deputato Tremaglia ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge FINI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (5808).

### **Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 28 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, il progetto di decisione del comitato misto CE-Isole Faeroer recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroer, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 6 dicembre 1996 (doc. 12647/00).

Tale atto è deferito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alla XII Commissione (Affari sociali) e, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze);

conferimento al dottor Giorgio TINO dell'incarico di direttore generale della di-

rezione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze;

conferimento al dottor Mario Vittorio MANCINI dell'incarico di vice direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e di direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici nell'ambito del Ministero delle finanze.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore del servizio sismico nazionale, costituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento dei servizi tecnici nazionali, al dottor Roberto DE MARCO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 novembre 2000, pagina 17, prima colonna, dopo la ventinovesima riga, inserire le seguenti:

c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 novembre 2000, pagina 26, ottava riga, la parola « esportazione », è sostituita da « esposizione ».

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, CONCERNENTI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE IN TRANSITO (5506)**

**(A.C. 5506 – Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « nel territorio dello Stato » sono inserite le seguenti: « ovvero l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato, ».

2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguardano l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui i fatti sono commessi mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire

trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se i fatti sono commessi a fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 1.**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. – 1. Il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto ai sensi del

presente articolo, ovvero, trattandosi di vettore marittimo, che è approdato in un porto dello Stato, dichiarando la presenza a bordo della nave o dell'aeromobile di passeggeri clandestinamente imbarcatasi, è tenuto a prendere immediatamente a carico lo straniero ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero stesso. Alternativamente, il vettore o un suo rappresentante, o, nel caso di vettore marittimo o aereo, il comandante della nave o dell'aeromobile, può consegnare lo straniero all'autorità di pubblica sicurezza affinché ne curi il respingimento, a condizione che dichiari di assumerne i relativi oneri economici. La dichiarazione deve essere accompagnata, a richiesta dell'autorità, dalla prestazione di garanzia idonea a coprire gli oneri economici del respingimento».

2. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, è sostituito dal seguente: « In caso di inosservanza di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, e salvo che si tratti di trasporto di straniero clandestinamente salito a bordo e che tale circostanza sia stata tempestivamente comunicata all'autorità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati.

**01. 01.** Piscitello.

**(A.C. 5506 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 2653 — CALDEROLI; CACCAVARI ED ALTRI; MUSSOLINI; GAMBALE; SAIA ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRIA (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (TESTO FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI IN SEDE REDIGENTE) (72-427-1111-1362-1945/B)**

**(A.C. 72-B — sezione 1)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 3.**

*(Albo professionale).*

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato « albo ».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

*a*) essere cittadino italiano;

*b*) godere dei diritti civili;

*c*) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere *b*), *c*) e *d*);

*d*) avere la residenza o svolgere l'attività professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

*a*) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;

*b*) i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;

*c*) i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico alla data di entrata in vigore della presente legge;

*d*) i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980 - 1981, 1981 - 1982, 1982 - 1983, 1983 - 1984, 1984 - 1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

*e*) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), della presente legge;

*f*) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia

stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata, interviene il competente ordine professionale.

6. Al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, il comma 1, è sostituito dai seguenti:

« 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo svolgimento della prova attitudinale di cui ai commi 1-*bis* e 2. La prova attitudinale di cui al comma 2 è ripetibile una volta.

1-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409 entro il 31 dicembre 1991, la prova attitudinale di cui al comma 1 consiste in un corso di formazione, da svolgere secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in modo tale da non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino alla data di conclusione del corso di formazione, i soggetti di cui al presente comma continuano ad esercitare la professione di odontoiatra »;

*b)* all'articolo 1, al comma 2, premettere le parole: « Per i soggetti di cui al comma 1 non iscritti all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, »;

*c)* all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi del presente decreto, mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'albo dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale »;

*d)* il comma 5 è abrogato.

7. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente il decreto del Ministro della sanità di cui al medesimo comma 3 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### (A.C. 72-B - sezione 2)

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

#### ART. 4.

#### (Corsi di laurea).

1. Le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità,

possono stabilire, per ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base degli esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione.

**(A.C. 72-B - sezione 3)**

**ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 8.**

*(Composizione e attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale).*

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se superano cento ma non i cinquecento, da nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, da quindici se superano i millecinquecento.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

*a)* elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

*b)* discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

*c)* provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione annuale;

*d)* vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;

*e)* designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

*f)* promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;

*g)* concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;

*h)* esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

*i)* si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza;

*l)* valuta, su richiesta, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;

*m)* assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;

*n)* provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;

*o)* propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

*p)* stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;

*q)* richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

*r)* apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al trenta per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;

s) promuove l'aggiornamento obbligatorio degli iscritti;

t) contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le aziende sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

**(A.C. 72-B - sezione 4)**

**ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 17.**

*(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale).*

1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;

d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;

g) designa i rappresentanti della federazione nazionale presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

h) concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);

l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali;

m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione nazionale;

p) promuove, d'intesa con il Ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

**(A.C. 72-B - sezione 5)****ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 24.**

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3 per la elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il presidente della commissione istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 17.

4. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.

**(A.C. 72-B - sezione 6)****ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 25.**

*(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Abrogazioni).*

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee »;

b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri delle Comunità europee, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ».

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della presente legge, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la commissione per gli iscritti al medesimo albo istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono, rispettivamente, le denominazioni di « ordine provinciale dei medici-chirurghi » e di « federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi ».

5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati. È altresì abrogato il regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.

**(A.C. 72-B - sezione 7)**

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

preso atto dell'A.C. 72 e abb./B inerente l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri;

preso atto che alcuni cittadini italiani hanno conseguito la laurea in stomatologia presso università aventi sede in Stati europei non facenti parte dell'Unione europea;

considerato che, nella fattispecie delle lauree conseguite nei territori della ex-Jugoslavia le medesime erano riconosciute equipollenti sulla base del Trattato di Osimo (D13 dicembre 1984, n. 1971);

rilevato che tra i titoli per cui veniva riconosciuta l'equipollenza fra Italia e Jugoslavia c'era anche quello della laurea in medicina e chirurgia;

premesso che all'epoca la laurea in odontoiatria, denominata stomatologia, esisteva già nell'ordinamento della ex Jugoslavia ma non ancora in Italia, per cui questa per consuetudine veniva intesa equipollente alla nostra in medicina e chirurgia;

preso atto che a causa delle mutate condizioni politiche e geografiche dei territori della ex-Jugoslavia i trattati che regolano i rapporti di reciprocità tra l'Italia e le nuove realtà territoriali devono essere rivisti e riscritti;

premesso che i percorsi formativi, la durata degli stessi nonché i relativi piani di studio adottati in alcune università appartenenti ai territori della ex-Jugoslavia risulterebbero conformi a quelli regolati dalla nostra normativa;

considerata l'esigenza di fornire certezze normative che consentano di esercitare la professione a coloro che sono in possesso dei requisiti sopra richiamati e garantire contemporaneamente, a tutela della salute dei cittadini, il rispetto dei parametri formativi e conoscitivi degli operatori;

impegna il Governo

a sollecitare, con le iniziative ritenute più opportune, le università, nel rispetto della loro autonomia, affinché le stesse valutino la preparazione e il percorso formativo dei soggetti sopra menzionati, al fine del celere riconoscimento dei titoli ritenuti rispondenti alle caratteristiche dettate dalla nostra normativa nazionale, ovvero da quella comunitaria.

**9/72-B/1.** Cè, Scantamburlo Caccavari, Cuccu, Conti, Follini, Di Capua, Nardini, Bolognesi, Teresio Delfino, Follini, Maura Cossutta, Dalla Chiesa.

La Camera,

preso atto dell'A.C. 72 e abb./B inerente l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri;

considerato che in base alle direttive comunitarie i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista, che consentono la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, sono solo quelli indicati nelle direttive comunitarie;

considerato che negli allegati alla direttiva comunitaria 78/686/CEE del 25 luglio 1978, per quanto concerne i titoli di dentista specialista non sono riportati i titoli rilasciati dalle università italiane, quali i titoli di ortognatodonzia e di chirurgia odontostomatologica;

considerato che la mancata inclusione negli elenchi ostacola l'esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nei Paesi dell'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per la sollecita notifica agli organi della Commissione CEE delle specializzazioni del settore odontoiatrico rilasciate dalle università italiane ai fini dell'inserimento delle stesse negli allegati alle direttive CEE.

**9/72-B/2.** Pagliarini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3384 — CONCESSIONE DI UN  
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI  
DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLI), CON SEDE IN  
ROMA (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL  
SENATO) (5273)**

**(A.C. 5273 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998 in favore dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: dal 1998 con le seguenti: dall'anno 2000.*

**1. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86,  
comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

**(A.C. 5273 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2

*Al comma 1, sostituire le parole: dal 1998 con le seguenti: dal 2000.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: bilancio triennale 1998-2000 con le seguenti: bilancio triennale 2000-2002;*

*sostituire le parole: per l'anno finan-*

*ziario 1998 con le seguenti: per l'anno finanziario 2000.*

**2. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato).**

**(A.C. 5273 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.